

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini e cofirmatari per MPS-POP-Ind. “Per un Controllo cantonale delle finanze finalmente indipendente!”

del 3 giugno 2019

Per chi non se ne fosse ancora reso pienamente conto, giova rilevare come le patetiche vicende della scorsa legislatura abbiano evidenziato una preoccupante mancanza d'indipendenza del Controllo cantonale delle finanze. Carezza che, a giudizio di chi scrive, non è legata alle qualità personali del responsabile tecnico di questo Servizio e di chi vi opera, ma è dovuta essenzialmente all'insoddisfacente collocazione dello stesso a livello organico-istituzionale. Del resto, come ci si potrebbe seriamente attendere un'attestazione di vera indipendenza nell'operato di un Servizio sottoposto, anche solo amministrativamente, a un Consigliere di Stato in particolare, e i cui dipendenti sono nominati dal Governo, possono essere licenziati dal Governo e sottostanno al potere gerarchico e disciplinare di quest'ultimo? La grande timidità con la quale il Controllo cantonale delle finanze ha segnalato in passato (quando lo ha fatto) alla Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio un certo numero di anomalie, per nulla secondarie, riguardanti i rimborsi spese e i diritti di carica dei Consiglieri di Stato è purtroppo sintomatica di una situazione di timorosa subordinazione.

Il Consiglio di Stato pare del resto non comprendere (o, peggio ancora, finge di non comprendere) la natura e la dimensione del problema; in ogni caso dimostra ben poca sensibilità verso il tema. In proposito basti ricordare che, nel comunicato stampa dell'11 aprile scorso riguardante la seduta costitutiva del Governo di nuova elezione, veniva indicato, come **direttore** del Controllo cantonale delle finanze, non il signor Giovanni Cavallero, ma il suo responsabile amministrativo, Consigliere di Stato Norman Gobbi! Ogni commento è superfluo.

Con questo atto parlamentare non si chiede di rivoluzionare l'assetto istituzionale conferendo nuovi poteri e competenze al Controllo cantonale delle finanze, ma unicamente di ritoccare le norme vigenti al fine di consentirgli di assolvere con la necessaria indipendenza i compiti e le responsabilità che tutt'oggi gli spettano. Più precisamente, attraverso la presente iniziativa si propone, mediante puntuali modifiche della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF), una modifica della Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, una modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD), nonché una modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC):

- di sopprimere l'attribuzione amministrativa del Controllo cantonale delle finanze a un membro del Governo e, di riflesso, al Consiglio di Stato stesso;
- di elevare il responsabile del Controllo cantonale delle finanze al rango di magistrato eletto dal Gran Consiglio, su proposta della Commissione gestione e finanze, per un periodo di nomina di 10 anni; pur non avendo il futuro Controllore cantonale delle finanze il potere di adottare decisioni vincolanti, si ritiene nondimeno adeguato parificarlo, dal profilo salariale, ai Pretori, al presidente della Pretura penale, al presidente del Tribunale di espropriazione e al magistrato dei minorenni, tenuto conto, in particolare, della complessità e della delicatezza del ruolo nonché delle responsabilità inerenti alla gestione di un Servizio specializzato e dotato di competenze variegate;
- di conferire al Controllore cantonale delle finanze la funzione e le responsabilità di autorità di nomina nei confronti dei dipendenti del Controllo cantonale delle finanze;

- di conferire alla Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio la competenza di definire, su proposta del Controllore cantonale delle finanze, l'organigramma nonché il fabbisogno di personale e di risorse finanziarie del Controllo cantonale delle finanze;
- di eliminare dalla normativa esistente quelle disposizioni che indebitamente conferiscono (o paiono conferire) al Consiglio di Stato un accesso privilegiato al Controllo cantonale delle finanze, un certo controllo sul funzionamento e sulla pianificazione delle attività dello stesso, o ancora, un potere decisionale sulle contestazioni cui possono dare adito i rapporti di revisione del Controllo cantonale delle finanze. Si tratta, inoltre, di togliere al Consiglio di Stato la competenza di adottare il Regolamento del Controllo cantonale delle finanze, per affidarla allo stesso Controllore cantonale delle finanze, dopo consultazione della Commissione gestione e finanze.

Le diverse modifiche di legge qui proposte sono allegate al presente documento.

Per MPS-POP-Ind.

Matteo Pronzini

Arigoni Zürcher - Lepori Sergi

Allegati:

Disegni di legge contenenti le modifiche proposte

A)

Disegno di

LEGGE

sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 3 giugno 2019 presentata da Matteo Pronzini e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti;
- visto il messaggio ... n. ... del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto ... n. ... della Commissione ...,

d e c r e t a :

Capitolo VI

Controllo cantonale delle finanze

Statuto

Art. 36 (modifiche)

¹Il Controllo cantonale delle finanze è l'organo **amministrativo** superiore del Cantone in materia di controllo della gestione finanziaria:

- a) del Gran Consiglio;
- b) del Consiglio di Stato;
- c) dell'Amministrazione cantonale;
- d) dei tribunali cantonali;
- e) delle aziende statali alle quali la legislazione speciale federale o cantonale non conferisce autonomia;
- f) degli enti pubblici e privati a cui lo Stato delega un compito pubblico, ai quali partecipa finanziariamente o concede aiuti finanziari.

²Il Controllo cantonale delle finanze è organicamente autonomo e indipendente. ~~; il Consiglio di Stato stabilisce a quale dei suoi membri, escluso il direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia, è attribuito amministrativamente.~~

Controllore cantonale delle finanze

Art. 36bis (nuovo)

¹Il Controllo cantonale delle finanze è gestito e diretto dal Controllore cantonale delle finanze. Questi è un magistrato eletto dal Gran Consiglio, per un periodo di 10 anni, su proposta della Commissione gestione e finanze.

²L'elezione del Controllore cantonale delle finanze avviene previo concorso pubblicato a cura della Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio nel Foglio ufficiale, per la durata minima di 15 giorni.

³Per la partecipazione al concorso e per lo svolgimento della carica di Controllore cantonale delle finanze è richiesta la nazionalità svizzera.

⁴Il bando di concorso deve indicare il requisito di cui al cpv. 3. La Commissione gestione e finanze può subordinare la partecipazione al concorso a ulteriori requisiti concernenti i titoli di studio, l'esperienza e le competenze professionali; essi devono essere indicati nel bando.

⁵La Commissione di esperti indipendenti per l'elezione dei magistrati non interviene nella procedura di elezione del Controllore cantonale delle finanze.

⁶Il periodo di nomina del primo titolare della funzione di Controllore cantonale delle finanze scade il 1° giugno del decimo anno civile che segue quello della sua elezione.

⁷Al Controllore cantonale delle finanze sono applicabili gli art. 18-19, 21, 22 cpv. 1, 23 cpv. 1 e 2 e 27a della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG). Il medesimo è inoltre sottoposto al potere disciplinare e di sorveglianza del Consiglio della magistratura (art. 74 e segg. LOG).

⁸Se, nell'ambito del rinnovo del mandato decennale del Controllore cantonale delle finanze, la Commissione gestione e finanze intende proporre la rielezione del titolare, il rapporto all'indirizzo del Gran Consiglio dovrà essere corredato dal preavviso del Consiglio della magistratura sulla candidatura e da copia di eventuali decisioni, adottate da detto Consiglio nel corso del precedente periodo di nomina, recanti sanzioni contro l'interessato.

Rapporti d'impiego, organico e risorse finanziarie

Art. 36ter (nuovo)

¹Il Controllore cantonale delle finanze riveste la funzione di autorità di nomina dei dipendenti del Controllo cantonale delle finanze, ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. c) della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e delle altre normative concernenti il personale dello Stato.

²L'organigramma e il fabbisogno di personale nominato o incaricato dal Controllo cantonale delle finanze è stabilito dalla Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio, su proposta del Controllore cantonale delle finanze. Lo stesso avviene, annualmente, per il fabbisogno di personale ausiliario.

³La Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio, su proposta del Controllore cantonale delle finanze, allestisce il progetto di preventivo del Controllo cantonale delle finanze e lo trasmette al Consiglio di Stato, che lo inserisce nei conti generali dello Stato.

Competenze

Art. 36a (modifiche)

¹Il Controllo cantonale delle finanze coadiuva **il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e le Magistrature permanenti** per la sorveglianza in materia finanziaria e amministrativa. **Essi possono** ~~Il Consiglio di Stato può attribuirgli~~ verifiche particolari.

²**Il Controllo cantonale delle finanze** ~~Esso~~ può ricevere mandati dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio per l'esercizio dell'alta vigilanza o per esaminare questioni particolarmente importanti, ~~previa informazione al Consiglio di Stato che può completare il mandato.~~

³Su specifico incarico del Consiglio di Stato o della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, il Controllo cantonale delle finanze può svolgere mandati:

- a) riguardanti i Comuni, in collaborazione con la Sezione degli enti locali;
- b) di natura tecnico-finanziaria, in collaborazione con un perito esterno.

⁴Esso ha un potere illimitato di verifica e può effettuare in qualsiasi momento dei controlli con o senza preavviso, su sua propria iniziativa. Nei confronti degli enti privati che non sono soggetti

a mandati di verifica specifici da parte del Controllo cantonale delle finanze e ai quali lo Stato concede aiuti finanziari, il controllo è limitato all'utilizzazione corretta dell'aiuto.

⁵I compiti e i mandati particolari del Controllo cantonale delle finanze devono tener conto delle competenze e delle risorse a disposizione e dell'attività regolare annuale pianificata.

⁶Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche, il Controllo cantonale delle finanze può chiedere l'aiuto di esperti.

~~⁷Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, con consultazione della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.~~

⁸Il Regolamento del Controllo cantonale delle finanze è emanato ~~dal Consiglio di Stato~~ **dal Controllore cantonale delle finanze, dopo consultazione** con il preavviso della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.

⁹Il Controllo cantonale delle finanze tratta direttamente con il **Gran Consiglio, il Consiglio di Stato, le altre** autorità, i servizi, le aziende, gli enti sottoposti al suo controllo e con la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, ~~previa informazione al Consiglio di Stato.~~

¹⁰Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d'attività e il rapporto dell'attività svolta, che trasmette per discussione ~~al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione~~ **gestione e finanze** del Gran Consiglio.

...

Obbligo d'informazione

Art. 40 (modifica)

¹Le decisioni di natura finanziaria e contabile del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, e dei dipartimenti **e delle Magistrature permanenti** sono da trasmettere al Controllo cantonale delle finanze.

^{1bis}Riservati gli obblighi di legge, ai collaboratori del Controllo cantonale delle finanze è vietato divulgare qualsiasi informazione alla quale hanno accesso e di cui hanno preso conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione della funzione. La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all'art. 320 del Codice penale svizzero.

²Gli organi sottoposti alla vigilanza del Controllo cantonale delle finanze devono prestare la loro collaborazione e mettere a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni, la documentazione, e gli accessi ai loro sistemi informatici, necessari all'esecuzione di suoi compiti. In tali ambiti, non possono invocare l'obbligo del segreto d'ufficio.

³Gli organi amministrativi con compiti di vigilanza finanziaria trasmettono i loro rapporti di controllo al Controllo cantonale delle finanze. Questo può pronunciarsi sul seguito da dare a tali rapporti.

Rapporti di revisione

Art. 41 (modifica)

¹Il Controllo cantonale delle finanze redige in forma scritta i suoi rapporti di revisione.

²Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o il servizio interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi.

~~³In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.~~

⁴Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Presidente della Commissione ~~della~~ gestione e ~~delle~~ finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione ~~delle~~ finanze. In questi casi il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti e le misure necessarie; ne informa inoltre il Presidente della Commissione ~~della~~ gestione e ~~delle~~ finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione ~~delle~~ finanze.

⁵Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un'azione punibile amministrativamente o penalmente, lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, rispettivamente all'organo responsabile dell'ente verificato, che adottano immediatamente le misure necessarie; il Controllo cantonale delle finanze ne informa inoltre il Presidente della Commissione ~~della~~ gestione e ~~delle~~ finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione ~~delle~~ finanze.

B)

Disegno di

LEGGE

sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 3 giugno 2019 presentata da Matteo Pronzini e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti;
- visto il messaggio ... n. ... del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto ... n. ... della Commissione ...,

d e c r e t a :

Onorario dei magistrati

Art. 1

¹L'onorario annuo dei magistrati è così stabilito:

1. Giudici del Tribunale di appello: fr. 214'908.00
2. Procuratore generale: fr. 213'242.00
3. Procuratori generali sostituti: fr. 208'244.00
4. Giudici dei provvedimenti coercitivi: fr. 208'244.00
5. Procuratori pubblici: fr. 204'912.00
6. Pretori, presidente della Pretura penale, presidente del Tribunale di espropriazione, e magistrato dei minorenni **e Controllore cantonale delle finanze**: fr. 197'415.00
7. Sostituto magistrato dei minorenni: fr. 166'595.00
8. Pretore aggiunto: fr. 144'938.00.

²Gli stipendi dei magistrati sono adeguati all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo in base a quanto previsto agli art. 5 e 44 della LStip.

³È escluso il premio per prestazioni eccezionali dell'art. 18 della LStip.

C)

Disegno di

LEGGE

sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 3 giugno 2019 presentata da Matteo Pronzini e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti;
- visto il messaggio ... n. ... del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto ... n. ... della Commissione ...,

d e c r e t a :

TITOLO I

Disposizioni generali

Capitolo IV

Assunzione e gestione del personale

A. Norme generali

I. Autorità competente

Art. 2 (modifica)

¹Il conferimento della nomina e dell'incarico è di competenza:

- a) del Consiglio di Stato per gli impiegati dell'amministrazione cantonale e per i docenti delle scuole cantonali;
- b) del Municipio o della delegazione scolastica consortile per i docenti delle scuole comunali;
- c) del Tribunale di appello, del Ministero pubblico , **e**-delle altre Magistrature permanenti **e del Controllo cantonale delle finanze** per i propri dipendenti;
- d) del Gran Consiglio, su proposta dell'Ufficio presidenziale, per il Segretario generale del Gran Consiglio;
- e) dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per gli altri dipendenti dei Servizi del Gran Consiglio.

²È di competenza delle autorità di cui alle lett. a), b), c) ed e) l'incarico del personale ausiliario e dei supplenti.

D)

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 3 giugno 2019 presentata da Matteo Pronzini e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti;
- visto il messaggio ... n. ... del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto ... n. ... della Commissione ...,

d e c r e t a :

TITOLO VII
Alta vigilanza

Pianificazione quadriennale e verifica

Art. 79a (modifica)

¹Nell'ambito dell'alta vigilanza esercitata dal Gran Consiglio è prevista una pianificazione quadriennale avente quale obiettivo la verifica finanziaria e procedurale di un settore amministrativo a rotazione o, in alternativa, di un progetto di rilevanza particolare.

²La scelta del settore amministrativo o del progetto da esaminare spetta alla Commissione della gestione e delle finanze, che si avvale, per la verifica, del Controllo cantonale delle finanze.

³La programmazione dell'attività è discussa **con il Controllore cantonale delle finanze** ~~con il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico del Controllo cantonale delle finanze~~, tenuto conto delle risorse a disposizione e dell'attività annuale pianificata.

⁴Durante l'attività di verifica, il Controllo cantonale delle finanze riferisce alla sottocommissione designata dalla Commissione della gestione e delle finanze.

⁵La programmazione di cui ai capoversi precedenti non limita l'assegnazione al Controllo cantonale delle finanze di altri mandati puntuali dettati da esigenze o situazioni contingenti.